



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL

“REFERENDUM CONSULTIVO”

CAPO I°

NORME GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il referendum consultivo è un istituto di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.

2. Il referendum consultivo può avere per oggetto materie di interesse collettivo di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dall'art. 50 – terzo comma - dello Statuto comunale.

3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

4. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 2

Data di effettuazione

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata festiva nei mesi da marzo a giugno, non in coincidenza con altre operazioni di voto.

2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi viene stabilita dal Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari e gli eventuali Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni

prima del giorno in cui dovranno tenersi le consultazioni.

3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali e quelli eventualmente già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche in mesi diversi da quelli previsti dal primo comma.

4. La consultazione referendaria non può essere tenuta allorquando il Consiglio comunale è sospeso dalle sue funzioni o addirittura sciolto.

Art. 3

Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo viene indetto dal Sindaco a seguito di deliberazione approvata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri assegnati al Comune:

- a) su iniziativa dello stesso Consiglio comunale;
- b) per iniziativa dei cittadini, rappresentanti dal “Comitato dei promotori” in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto comunale, e cioè da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste per l'elezione della Camera dei Deputati.

Art. 4

Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale allorquando ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondano, secondo la valutazione dei cittadini, alla promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria viene iscritta nell'ordine del giorno ed il Consiglio comunale decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri assegnati al Comune.

3. La proposta di cui al precedente comma dev'essere corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal responsabile dei servizi finanziari con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione.

4. La deliberazione assunta su iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito-o dei quesiti- da sottoporre alla consultazione referendaria, che deve essere chiaro ed univoco.

Art. 5

Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno trenta elettori, alla costituzione di un "Comitato dei promotori", composto da cinque di essi, ed alla definizione del quesito – o dei quesiti – che dovrà essere sottoposto a referendum, conferendo al Comitato stesso l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un "coordinatore" che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori con l'indicazione chiara ed univoca del quesito e con l'illustrazione delle finalità della consultazione.

3. Il Sindaco convoca, entro quindici giorni, la "Commissione per i referendum" composta da:

- a) difensore civico comunale, se nominato;
- b) avvocato esperto in diritto amministrativo;
- c) segretario comunale;

la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente regolamento. La Commissione, ove ritenga necessario apportare modifiche, integrazioni o perfezionamenti del quesito, onde renderlo chiaro ed univoco, invita il "Comitato dei promotori" a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

4. Le adunanze della "Commissione per i referendum" sono presiedute e coordinate dal difensore civico comunale.

Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al rappresentante del "Comitato dei promotori", che può assistere alle adunanze con facoltà d'intervento, se richiesto dalla Commissione.

5. Le decisioni della Commissione vengono notificate al rappresentante del "Comitato dei promotori", con atto motivato, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

6. Nel caso in cui la richiesta venga dichiarata non ammissibile o che il "Comitato dei promotori" non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, rivolgersi al Consiglio comunale sottoponendo allo stesso il quesito proposto.

7. Il Consiglio comunale decide in merito alla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione viene comunicata dal

Sindaco al rappresentante del “Comitato dei promotori” entro sette giorni dalla sua adozione.

8. Ricevuta la comunicazione dell’ammissione del quesito proposto, il “Comitato dei promotori” procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

9. Le firme di presentazione vengono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all’inizio di ogni pagina la dicitura: “*COMUNE DI GARDONE RIVIERA - Richiesta di referendum consultivo*”, nonché l’indicazione, completa e leggibile, del quesito referendario. I moduli, prima di essere utilizzati, vengono presentati al Segretario comunale che li valida apponendo la propria firma ed il bollo tondo del Comune all’inizio di ogni foglio.

10. Le firme vengono apposte sotto il testo del quesito. Accanto alla firma, devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, consigliere comunale, segretario comunale od altro impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa, con il deposito dei relativi atti presso la segreteria comunale, entro sessanta giorni da quello della notifica della decisione di ammissione del referendum. Il segretario comunale dispone la verifica, ad opera dell’ufficio elettorale, entro dieci giorni, dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune, corredando gli atti con il rilascio di una certificazione

collettiva relativa a tutti i sottoscrittori del quesito e provvede a convocare la “Commissione per i referendum” entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.

12. La “Commissione per i referendum” verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate a sensi di legge e dell’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dal precedente ottavo comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti al “Comitato dei promotori”. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

13. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l’attestazione della copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, iscrive l’argomento all’o.d.g. della prima seduta utile del Consiglio comunale, presentando tutta la documentazione ricevuta dalla “Commissione per i referendum”, nonché la proposta per la presa d’atto dell’ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

14. Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. L’atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l’eventuale indicazione delle sezioni elettorali ai cui iscritti il referendum è eventualmente limitato e l’incarico al Sindaco di indire il referendum nella sessione annuale prevista dall’art. 2 del presente regolamento.

Capo II°

LE PROCEDURE PRELIMINARI

ALLA VOTAZIONE

Art. 6

Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni in occasione del referendum consultivo è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. La consultazione referendaria è valida quando ad essa abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio preposto alle consultazioni elettorali.

6. La "Commissione per i referendum" verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello Statuto e del presente regolamento.

Art. 7

Indizione dei referendum

1. Il referendum viene indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.

2. Il provvedimento dev'essere adottato dal Sindaco almeno sessanta giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 2. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco ai capigruppo consiliari, al "Comitato dei promotori" dei referendum d'iniziativa popolare, alla "Commissione per i referendum", all'ufficio del segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Una formale comunicazione dell'indizione del referendum viene inviata anche al Prefetto per quanto di competenza dello stesso.

3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati dei manifesti con i quali vengono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nella tessera elettorale;
- e) il "quorum" dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

4. Nel caso in cui vengano indetti nello stesso giorno più referendum, nei manifesti sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

5. I manifesti vengono pubblicati negli appositi spazi destinati alle pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero pari almeno al doppio delle sezioni elettorali.

6. Due copie del manifesto vengono altresì esposte nella sala ove ha luogo la votazione.

Art. 8

Revoca delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum su iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la “Commissione per i referendum”, sentito il “Comitato dei promotori”, propone al Consiglio comunale che le operazioni relative non abbiano più luogo. Il Consiglio comunale delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, propone la revoca delle operazioni referendarie al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco rende nota – mediante appositi manifesti – la chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio comunale, alla “Commissione per i referendum”, al “Comitato dei promotori” ed alla cittadinanza.

Capo III°
ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE
DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 9

Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal segretario comunale, il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. La segreteria comunale predispose tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali contenente le istruzioni per il corretto e puntuale esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 10

La tessera elettorale

1. Con il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 è stata introdotta la "tessera elettorale" personale, a carattere permanente, che svolge le medesime funzioni del certificato elettorale in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

2. In occasione delle consultazioni referendarie, allo scopo di rilasciare la tessera elettorale non consegnata oppure il duplicato della stessa, l'ufficio elettorale comunale rimane aperto nei cinque giorni antecedenti quello della votazione e per tutta la durata della stessa.

Art. 11

L'ufficio di sezione elettorale

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo unico di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

3. Nello stesso periodo, il Sindaco richiede al Presidente della Corte d'Appello la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali scelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53. I Presidenti provvedono poi alla nomina del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.

4. Ai componenti dell'ufficio di sezione per il referendum è corrisposto un onorario pari a quello previsto per le consultazioni popolari relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario di cui sopra è elevato del 15%.

5. L'impegno dei componenti degli uffici di sezione per il referendum è limitato al solo-giorno festivo nel quale ha luogo la consultazione.

5. Le schede vengono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di sezione, compreso il segretario della sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 8.00.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con una matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no) nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si concludono alle ore 21.00. Sono ammessi a votare gli elettori che, in quel momento, sono presenti in sala.

8. Conclusa la votazione, iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio fino alla loro conclusione. Concluse le operazioni, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune e depositato presso la segreteria comunale.

Art. 13

Determinazione del risultato del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum composto dal Presidente e dal Segretario della prima sezione nonché dai soli Presidenti delle altre sezioni.

2. L'ufficio centrale per i referendum espleta i suoi lavori nel giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 6 (50% +1);

b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;

c) alla determinazione e proclamazione del risultato del referendum.

3. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno partecipato alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.

4. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale per i referendum si svolgono in adunanza pubblica.

5. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale che viene poi depositato presso la segreteria comunale. Nel verbale vengono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal "Comitato dei promotori" e dagli elettori presenti alle operazioni.

6. Il segretario comunale trasmette copia autenticata del verbale alla "Commissione per i referendum" la quale, in pubblica adunanza da tenersi *entro tre giorni* dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati, procede all'eventuale correzione degli errori, con motivata decisione trascritta a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La "Commissione per i referendum", conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco allegando altresì quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

7. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della "Commissione per i referendum", alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici;
- b) ai consiglieri comunali, mediante invio dei dati del referendum ed ai capigruppo consiliari di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della "Commissione per i referendum";
- c) al "Comitato dei promotori", mediante invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della "Commissione per i referendum".

8. Il segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della "Commissione per i referendum" nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale.

9. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della "Commissione per i referendum" viene pubblicata dal segretario comunale all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

CAPO IV°

LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 14

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione sino al penultimo giorno.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.

3. In ciascun “centro abitato” del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi adeguato al numero dei referendum.

4. Gli spazi di cui ai precedenti commi vengono individuati e delimitati con deliberazione della Giunta comunale entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione attribuendo:

a) a ciascun “gruppo consiliare” già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti artt. 4 – secondo comma – e 5 – quattordicesimo comma, una superficie di cm. 70x100.

b) a ciascun “Comitato dei promotori” di referendum una superficie di cm. 70x100;

5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma. Il “Comitato dei promotori”, che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. b) dello stesso comma, pari al numero dei referendum promossi.

6. I gruppi consiliari ed il “Comitato dei promotori” possono consentire l’utilizzo delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici o di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria dandone formale avviso al Comune.

7. Entro il ventottesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capigruppo consiliari e al “Comitato dei promotori”

3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta le deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.

4. Il mancato recepimento del risultato referendario dev'essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

5. Se la proposta soggetta a referendum consultivo non è approvata, non potrà essere ripresentato un quesito referendario di uguale o analogo contenuto se non siano trascorsi cinque anni decorrenti dal giorno successivo a quello della scadenza del periodo di pubblicazione all'albo pretorio comunale di copia del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale per i referendum.

Art. 17

Informazione dei cittadini

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale in materia referendaria vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del "Comitato dei promotori".

CAPO VI°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Scheda per il referendum

1. Il fac-simile della scheda per il referendum, distinto come tabella “A” e “B”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. E' riprodotto in formato cm.15x25, secondo le modalità di cui al precedente art. 12 e completato a stampa con il testo del quesito e con l'indicazione del Comune.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo aver acquisito l'esecutività, viene ripubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM

PARTE I | PARTE INTERNA DELLA SCHEDA | PARTE III | PARTE IV

REFERENDUM

QUESITO: _____


SI

NO

N.B. - La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA



REFERENDUM

data _____


COMUNE DI _____

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE _____

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n.51 assunto nella seduta del 28 settembre 2001.

IL SINDACO
(Bazani ing. Alessandro)




IL SEGRETARIO GENERALE
(Scolari dott. Gian Pietro)



Pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 1° ottobre 2001
li, 1° ottobre 2001




IL SEGRETARIO GENERALE
(Scolari dott. Gian Pietro)



Vistato senza rilievi dall'Organo Regionale di Controllo nella seduta del **9 OTT. 2001**
con atti n. **204**



IL SEGRETARIO GENERALE
(Scolari dott. Gian Pietro)



Pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune a decorrere dal
10 OTT. 2001, e sino al **25 OTT. 2001**
li, **25 OTT. 2001**



IL SEGRETARIO GENERALE
(Scolari dott. Gian Pietro)

